

Codice A1601C

D.D. 21 ottobre 2024, n. 810

Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027/Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando 1/2023 di cui alle D.D. n. 1014/A1601C del 18.12.2023 e 271/A1601C del 19.04.2024 dell'Intervento SRD04 - Azione 1 -



ATTO DD 810/A1601C/2024

DEL 21/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027/Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando 1/2023 di cui alle D.D. n. 1014/A1601C del 18.12.2023 e 271/A1601C del 19.04.2024 dell'Intervento SRD04 – Azione 1 - Sottointervento A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”.

Premesso che

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso, inoltre, che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il testo vigente del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato in ultimo approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2024) 6849 del 30 settembre 2024;
- il “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20/02/2023;
- il testo vigente del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 5-8514 del 30 aprile 2024;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD04– Azione 1 - Sottointervento A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

Richiamato, altresì:

- l'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 “Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della Legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 che ha approvato lo Statuto di ARPEA che, nella sua qualità di organismo pagatore è organismo incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR, fondo comunitario gestito in forma concorrente, relativamente ai piani strategici della PAC e s.m.i.;
- la D.G.R. 4 agosto 2016 n. 94-3832 “Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative” e s.m.i.;
- l'accordo sottoscritto tra l'organismo pagatore regionale Arpea e Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 26 (contitolari del trattamento) del Regolamento (UE) 679/2016, cd. G.D.P.R. e della

D.G.R. n. 7282/2023 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025";

- il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 2023-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 179 del 03.07.2024 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

- la D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 che individua, ai sensi della l.r. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di *governance*;

preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;

visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola";

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727 recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;

preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per

violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";

tenuto conto che tale decreto, all'art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'Autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:
 - a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
 - b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5;
 - c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
 - d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Vista la D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024 con cui l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte tra le altre cose:

- approva la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento;
- demanda alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

vista la D.G.R. n. 3-7821/2023/X del 4 dicembre 2023 che ha approvato le Disposizioni per l'attivazione del bando 1/2023 dell'Intervento SRD04 - Azione 1 - Sottointervento A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità" e demandato alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio - Settore A1601C Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della stessa;

vista la D.D. n. 1014/A1601C del 18.12.2023 con cui il Settore A1601C Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali ha approvato e aperto il Bando dell'Intervento SRD04 - Azione 1 - Sottointervento A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità";

vista la D.D. n. 271/A1601C del 19.04.2024 con cui il Settore A1601C Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali ha approvato la proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno e la conseguente rimodulazione di altri termini e scadenze del Bando dell'Intervento SRD04 - Azione 1 - Sottointervento A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità";

ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando 1/2023 di cui alle D.D. n. 1014/A1601C del 18.12.2023 e 271/A1601C del 19.04.2024 dell'Intervento SRD04 - Azione 1 - Sottointervento A "Salvaguardia, ripristino e

miglioramento della biodiversità” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto contenente la mera definizione di disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell’ambito del PSP/CSR 2023-27 - l’Intervento SRD04 – Azione 1 -Sottointervento A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità del Bando 1/2023;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024”

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio che reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" artt. 4 e 17;
- L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" art. 17;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della P.P.A.A.";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta Regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026.;

determina

di approvare, nell’ambito del Piano Strategico della PAC (PSP)/Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale Regione Piemonte (CSR) 2023-2027. Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Intervento SRD04 – Azione 1 - Sottointervento A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità” - Bando 1/2023 (D.D. n. 1014/A1601C del 18.12.2023 e D.D.n. 271/A1601C del 19.04.2024), in applicazione della D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024, le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di cui all’Allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024:

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;

- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro¹;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e al paragrafo C 10 del bando (allegato 1 alla D.D. n. 1014/A1601C del 18.12.2023) modificata con D.D. n. 271/A1601C del 19 aprile 2024.

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

2.1 Ammissibilità del beneficiario e condizioni di ammissibilità

I criteri e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti sono definiti nel paragrafo B 4 del bando (allegato 1 della n. D.D. n. 1014/A1601C del 18.12.2023) modificata con D.D. n. 271/A1601C del 19 aprile 2024.

I criteri di ammissibilità definiti nel bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

2.2 Impegni

Impegni essenziali dell'Intervento SRD04 – Azione 1 – Sottointervento A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità” - Punto B.8.1 del bando 1/2023

¹ La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

1. dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno con le eccezioni previste al paragrafo B.6.5 “Inizio e decorrenza delle spese”;
2. assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo indicato in 5 anni per i beni mobili e attrezzature e in 20 anni per i beni immobili e opere edili (mediante la programmazione per la durata di 20 anni delle attività funzionali e mantenere un adeguato stato di conservazione degli interventi effettuati), a partire dalla data di liquidazione del saldo, mantenendo la destinazione d’uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
3. realizzare e concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d’opera;
4. mantenere i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissibilità e di priorità stabilite dal presente bando e dimostrate dal proponente in fase di presentazione della domanda di sostegno, fino alla completa realizzazione degli investimenti finanziati.
5. completare le procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici relativi agli investimenti in progetto e presentare le domande di rideterminazione del sostegno con le modalità, entro i termini e con le deroghe stabiliti dal presente bando al paragrafo C.5.5 “ Domanda di rideterminazione del sostegno”;
6. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori.

Impegni accessori dell’Intervento SRD04 – Azione 1 - Sottointervento A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità” – Punto B.8.2 del bando 1/2023

1. la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al paragrafo B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni”, fatte salve le eventuali proroghe concesse, qualora si configuri un ritardo lieve nella presentazione della domanda e della relativa rendicontazione finale. La domanda di pagamento del saldo presentata oltre i termini, in assenza di concessione di proroga, laddove si determini un grave ritardo, è irricevibile e comporta la decadenza del sostegno concesso con la restituzione delle somme già percepite a titolo di anticipo e/o acconto, maggiorate degli interessi legali, secondo le indicazioni specifiche che saranno definite con la Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione;
2. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell’allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell’Allegato II.

3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

3.1 Riduzioni-esclusioni previste ai sensi dell’art. 15, comma 6 del dm n. 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

3.2 Inadempienze/violazioni/infrazioni agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Per quanto concerne il sopra citato impegno essenziale 2, in caso di mancato rispetto dello stesso negli anni successivi a quelli previsti, si procederà al recupero in percentuale, in tale caso la revoca del sostegno sarà parziale in base al periodo di mancato impegno.

3.3 Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 15, comma 1, (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli Interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione. Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Le riduzioni per violazione di impegni accessori, anche nel caso in cui siano accertate nel corso di fasi precedenti, si applicano in occasione della fase di istruttoria della domanda di saldo sull'importo complessivo finale accertato e ammesso a finanziamento.

3.3.1 Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- Gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei provvedimenti attuativi, sentito l'Organismo pagatore, sarà possibile definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

3.3.2 Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni

Per ogni impegno è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

Livello di infrazione dell'impegno / gruppo di impegni	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta e si calcola la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno/gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

3.3.3 Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

<i>Punteggio</i>	<i>riduzione</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3 %
$3,00 \leq X < 5,00$	5 %
$X \geq 5,00$	10 %

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 3.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM n. 93348 del 26.02.2024. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento

interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione c (2019)3452 final del 14 maggio 2019. Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori adottano con propri provvedimenti le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

7. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA (AZ) DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno. In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Nel presente documento sono dettagliate le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta.

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 e a quanto riportato al paragrafo C10 del bando (allegato 1 alla D.D. n. 1014/A1601C del 18.12.2023) modificata con D.D. n. 271/A1601C del 19 aprile 2024.

9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

CALCOLO PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI

Impegno 1 - La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro il termine previsto al paragrafo B.6.6 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni”, fatte salve le eventuali proroghe concesse, qualora si configuri un ritardo lieve nella presentazione della domanda e della relativa rendicontazione finale.

Elemento di controllo: documentale

Livello dell’infrazione e calcolo della % di riduzione:

- Gravità:

il livello di infrazione relativo alla gravità per l’impegno **1** è in tutti i casi valutato medio (3), poiché le inadempienze hanno effetti di media rilevanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

- Entità:

il livello di infrazione relativo all’entità per l’impegno **1** e in tutti i casi valutato basso, poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata.

- Durata:

Livello di infrazione dell’impegno 1	Entità
Basso (1)	tra 1 e 20 giorni
Medio (3)	tra 21 e 40 giorni
Alto (5)	tra 41 e 60 giorni

La domanda di pagamento del saldo presentata oltre i termini, in assenza di concessione di proroga, laddove si determini un grave ritardo (**superiore ai 60 giorni**) è irricevibile e comporta la decadenza della domanda di sostegno e la revoca totale del contributo, maggiorate degli interessi legali.

Impegno 2 - Informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell’allegato III al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell’Allegato II al Regolamento medesimo.

Elemento di controllo: documentale e/o visivo

Livello dell’infrazione e calcolo della % di riduzione:

- Gravità:

il livello di infrazione relativo alla gravità per l’impegno **2** è in tutti i casi valutato alto (5) poiché le inadempienze hanno effetti di alta rilevanza alla luce della norma in questione.

- Entità:

il livello di infrazione relativo alla gravità per l’impegno **2** è in tutti i casi valutato basso (1) poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata.

- Frequenza:

Livello di infrazione dell’impegno 2	Frequenza
Basso (1)	1 interventi progettuali coinvolti
Medio (3)	tra 2 a 4 interventi progettuali coinvolti

Alto (5)	oltre 5 interventi progettuali coinvolti
----------	--

Azioni correttive: sono consentiti 10 giorni consecutivi di azione correttiva in coerenza con le modalità prevista al punto 2 dell'allegato III al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II al Regolamento medesimo.